

ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE

TRA

L'Istituto Italo-Latino Americano - IILA, con sede legale in via Giovanni Paisiello, 24, 00198 Roma, CF 80443910585, rappresentato dal Min. Plen. Antonella Cavallari in qualità di Segretario Generale (di seguito per brevità IILA)

E

L'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, con sede in Roma, Piazza S. Onofrio 4, zona extraterritoriale in base al Trattato del Laterano, in persona del Presidente e legale rappresentante, Dott.ssa Mariella Enoc (di seguito per brevità OPBG)

Congiuntamente di seguito denominate "Parti"

CONSIDERATO CHE

- le parti condividono il comune valore della ricerca del dialogo interculturale visto come elemento di sviluppo sociale, assistenziale ed educativo;
- le parti hanno deciso di sviluppare una collaborazione reciproca in America Latina e Caraibi, nel rispetto delle reciproche autonomie e prerogative, volta a contribuire alla realizzazione di obiettivi comuni;
- il particolare carattere dei due Enti, come la veste internazionale e la proiezione regionale dell'IILA, l'alta specializzazione e il prestigio riconosciuto all'OPBG fanno ritenere, con convincimento, la possibilità di promuovere sinergie nei campi di assistenza e sviluppo delle popolazioni dell'America Latina e Caraibi attraverso lo studio e la realizzazione di progetti che tengano conto di tali obiettivi comuni.

Le parti hanno, in questi anni, collaborato ad iniziative di cooperazione allo sviluppo incentrate sulla formazione ed il rafforzamento delle istituzioni latinoamericane e intendono, con la stipula del presente atto, proseguire l'avviata collaborazione; Tanto sin qui premesso, le parti come sopra rappresentate convengono e stipulano quanto segue

Art. 1 - Termini ed oggetto della collaborazione

Il presente Accordo stabilisce le condizioni generali e i termini della collaborazione tra le Parti al fine di elaborare e realizzare progetti di cooperazione che saranno oggetto di specifici accordi attuativi aventi come principale obiettivo, ma non esaustivo, la formazione nei Paesi di origine e presso le strutture OPBG di Roma, di personale sanitario in ambito pediatrico.

Il presente accordo ha per oggetto la realizzazione delle seguenti attività:

- elaborazione ed attivazione di percorsi formativi per favorire la condivisione e lo scambio delle conoscenze tra il personale medico OPBG e quello latinoamericano.
- iniziative di cooperazione destinate alla specializzazione di risorse umane, al sostegno delle attività di ricerca e al rafforzamento delle istituzioni latinoamericane del settore.

Le Parti riconoscono che la collaborazione, oggetto del presente Accordo, sarà regolamentata da specifici progetti nelle aree individuate che costituiranno oggetto di separate pattuizioni e accordi attuativi tra le Parti.

Art. 2 - Impegni dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù (OPBG)

L'OPBG, compatibilmente con le ordinarie esigenze lavorative del proprio personale e delle strutture OPBG ove esso opera, si impegna a svolgere le attività di cui all'articolo 1 nel rispetto degli obiettivi, dei contenuti, dei tempi, delle modalità organizzative e dei costi previsti nei progetti che si vorranno realizzare.

Tale impegno si concretizzerà attraverso lo scambio tra le Parti di specifici progetti per ogni iniziativa concordata, resi esecutivi mediante appositi accordi attuativi di cui all'articolo 1.

Art. 3 - Impegni dell'IILA

L'IILA si impegna, attraverso lo scambio di progetti per ogni iniziativa da intraprendere, a svolgere l'attività di cui all'articolo 1 nel rispetto degli obiettivi, dei contenuti, dei tempi, delle modalità organizzative e dei costi previsti nei progetti che si vorranno realizzare.

Art. 4 - Referenti dell'Accordo

OPBG e IILA individuano quali Referenti dell'esecuzione del presente Accordo e proponenti dei singoli atti attuativi: il Dott. Salvatore Alessandro Cristaldi per OPBG e il Dott. Gianandrea Rossi per IILA

Art. 5 - Risultati e pubblicazioni

La regolamentazione riferita ai risultati e ad eventuali pubblicazioni derivanti dalle singole progettualità concordate tra le Parti è differita al momento della pattuizione di ciascun atto attuativo, in considerazione dell'ambito cui verterà ciascun singolo Progetto e dal coinvolgimento di ciascuna delle Parti.

Art. 6 - Diritti di riservatezza

Nell'esecuzione del presente accordo, le Parti si impegnano a garantire reciprocamente il riserbo sulle informazioni ricevute l'una dall'altra, comprese quelle di carattere tecnico-scientifico, a non divulgarle a terzi e a utilizzarle esclusivamente per il raggiungimento delle finalità oggetto del presente Accordo.

Art. 7 - Trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano a rispettare la normativa in materia di Privacy, con particolare riferimento ai profili relativi alle modalità di trattamento dei dati, ai requisiti dei dati, alla custodia e alla sicurezza delle informazioni e riconoscono che agire in piena conformità alla normativa in materia di Privacy è condizione essenziale per la corretta esecuzione del Progetto.

In particolare, garantiscono di essere pienamente a conoscenza di tutti gli obblighi derivanti da qualsiasi normativa applicabile relativa al segreto professionale in campo medico e alla protezione dei dati

personali dei soggetti coinvolti nel progetto in adeguamento alle previsioni di cui al Regolamento UE n. 679/2016.

Le Parti si impegnano affinché il personale coinvolto nello svolgimento dei Progetti e nell'esecuzione dell'Accordo rispetti la normativa in materia di Privacy, inclusi gli aspetti relativi alla sicurezza e alla confidenzialità dei dati personali.

Ciascuna Parte autorizza espressamente l'inserimento dei propri dati nelle banche dati dell'altra Parte consentendo espressamente all'altra di comunicare i propri dati a terzi solo qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti ed obblighi connessi all'esecuzione dell'Accordo, ovvero renda più agevole la gestione dei rapporti dallo stesso derivanti.

Le Parti dichiarano espressamente di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti dagli artt. 15 e ss. del Regolamento UE n. 679/2016, in particolare del diritto di richiedere l'aggiornamento, la rettifica o la cancellazione dei loro dati personali.

Art. 8 - Oneri Finanziari e costi

Il presente Accordo non comporta alcun onere finanziario a carico delle parti contraenti.

Ciascuna parte provvederà alla copertura delle spese per le proprie attività e si impegnerà a reperire congiuntamente o in forma autonoma fonti di finanziamento per la realizzazione di attività congiunte.

Nell'ipotesi in cui la singola progettualità comportasse implicazioni economiche e costi, questi verranno regolati nell'ambito del relativo accordo attuativo.

Art. 9 - Durata

Il presente Accordo avrà durata di due anni a partire dalla data di ultima sottoscrizione e potrà essere rinnovato previa richiesta scritta della parte interessata in considerazione dei risultati conseguiti nel corso della collaborazione.

Ciascuna Parte potrà recedere dal presente Accordo a mezzo di comunicazione scritta trasmessa con raccomandata A/R o PEC. Il recesso avrà efficacia trascorsi 3 (tre) mesi dal ricevimento della comunicazione.

È fatta salva la garanzia dell'ultimazione delle attività in corso al momento della comunicazione del recesso.

Art. 10 - Controversie

Il presente Accordo è disciplinato e regolato dalle Leggi dello Stato Italiano. Le Parti si impegnano a risolvere gli eventuali conflitti concernenti l'applicazione, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Accordo, mediante bonario componimento.

In caso contrario, le parti espressamente convengono di risolvere ogni eventuale vertenza mediante arbitrato ad opera di un collegio di tre arbitri che saranno nominati uno da ciascuna delle Parti, ed il terzo, che fungerà da Presidente del Collegio Arbitrale, nominato di comune accordo dalle Parti.

Art. 11 - Immunità

Nulla di quanto è convenuto nel presente Accordo di Collaborazione potrà essere considerato come una rinuncia ai privilegi e alle immunità di cui gode l'IILA, in virtù della Convenzione Internazionale ratificata dall'Italia con la legge 794 del 4 ottobre 1966 e della Legge 141 del 12 luglio 2005 e l'OPBG, in virtù delle previsioni di cui al Trattato del Laterano dell'11 febbraio 1929.

Art. 12 - Modifiche

Qualunque modifica o variazione del presente accordo sarà valida ed efficace solo se resa in forma scritta e approvata congiuntamente dalle parti.


Art. 13 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente disposto, si fa rinvio ai regolamenti dell'OPBG e di IILA applicabili in materia.

Roma, 26 febbraio 2020



Il Segretario Generale
IILA



Il Presidente
Ospedale Pediatrico Bambino Gesù